ANNO I. Torino, Giovedì 2 novembre 1848. *Num.* 232.

PREZZO DELLE ASSOCIAZIONI
DA PAGARSI ANTICIPATAMENTE

	Trim.	*Sem.*
In Torino, lire nuove	12	22
Franco di Posta nello Stato	13	24
Franco di Posta sino ai confini per l'Estero	14 50.	27

Per un sol numero si paga cent. 30 preso in Torino, e 35 per la Posta.

L'OPINIONE

ASSOCIAZIONI E DISTRIBUZIONI
In Torino, presso l'ufficio del Giornale la tip. BOTTA ed i PRINCIPALI LIBRAI.
Nelle Provincie ed all'Estero presso le Direzioni Postali.
Le lettere, ec. indirizzarsi franchi di Posta alla Direz. dell'OPINIONE, Piazza Castello, n° 21.
Non si darà corso alle lettere non affrancate.
Gli annunzi saranno inseriti al prezzo di cent. 25 per riga.

TORINO, 1 NOVEMBRE

LA MEDIAZIONE GERMANICA.

È lunga pezza che il potere centrale di Francoforte sentivasi il prurito d'immischiarsi nella mediazione pel componimento delle cose d'Italia, e pare che con istruzioni di questo senso siano stati mandati a Londra il barone Vittore Andrian, ed a Parigi il consigliere Federico de Raumer.

Or sono quindici giorni o più che arrivò a Torino il signor Heckscher mandato in Italia dallo stesso potere centrale per annunziare ai principi italiani l'elezione dell'arciduca Giovanni a vicario dell'impero, e fin di allora i fogli tedeschi accennavano oscuramente che il medesimo Heckscher fosse in pari tempo incaricato di una missione pacificatrice.

Ora la *Presse* ci dà un articolo *comunicato*, e proveniente, a quel che pare, dall'inviato di Francoforte a Parigi, nel quale si dice, che se il potere centrale ha tardato finora a prender parte alla mediazione, n'è colpa la repubblica francese, la quale, fino al momento che è, non ha riconosciuto ancora la ricostituzione del nuovo impero germanico; e l'autore anonimo dell'articolo attribuisce a questa circostanza il cattivo esito della mediazione anglo-francese, imperocchè, priva dell'appoggio naturale che il potere centrale germanico avrebbe prestato alle negoziazioni, queste in due mesi non si avanzarono di un passo dal punto in cui si trovarono il primo giorno.

« Quanto la repubblica francese, senza motivo plausibile, tardò nel riconoscere ufficialmente il governo centrale della Germania, altrettanto il Re di Sardegna e dopo di lui il gran Duca di Toscana si affrettarono a stabilire con esso buoni rapporti. Già da più di due mesi la corte di Torino accreditò un rappresentante presso il Vicario dell'impero germanico, e il Granduca di Toscana vi ha di fresco mandato con missione speciale, il senatore Matteucci, una delle glorie scientifiche dell'Italia.

« Il potere centrale germanico *commosso* da questi preventivi amichevoli, ora che la mediazione anglo-francese è interrotta nel suo cammino, ha fatto, col organo del suo rappresentante il signor Heckscher, delle aperture al gabinetto sardo collo scopo di facilitare la conclusione di una pace onorevole fra l'Austria e il Re Carlo Alberto. Per provar meglio (qui viene il buono) che un sifatto procedere emana soltanto dal sincero desiderio di mantenere la pace universale nel comune interesse dell'Europa, il signor Heckscher è incaricato di prevenire la corte di Torino, che il potere centrale germanico ha prese tutte le misure necessarie per aiutare l'Austria a respingere una nuova aggressione di parte dalla Sardegna. »

Dopo di aver detto che il contingente bavarese entrerà nella Stiria e nel Tirolo, tosto che Radetzky lo domandi, soggiunge:

« Così dopo di avere avvertito *lealmente* il governo sardo dei pericoli a cui va incontro col continuare una guerra, che non gli riuscì favorevole finora, il potere centrale germanico esprime la convinzione che nissun altro governo straniero è chiamato a far la parte di mediatore negli affari d'Italia, quanto il potere centrale germanico, che per principio corre al medesimo scopo di Carlo Alberto, cioè al ristabilimento della rispettiva unità nazionale.

« Ciò nulla ostante il potere centrale germanico prima di estendersi più ampiamente sul modo di effettuare la pacificazione dell'Italia, crede di dover prevenire che il principio del ristabilimento delle nazionalità non potrebbe nè essere interpretato nè applicato *in un senso assoluto*, senza turbare l'equilibrio politico dell'Europa e senza incontrare ostacoli insuperabili dal lato delle grandi potenze. Così, per esempio, nella questione dello Schleswig, che offre *una grande analogia* colla questione lombarda, il potere centrale di Francoforte, nelle sue tendenze di effettuare l'unità germanica, incontrò l'opposizione più formale dalle grandi potenze non germaniche, l'Inghilterra, la Francia e la Russia.

« E intanto che il gabinetto di Pietroborgo negli affari d'Italia opina e domanda che l'Austria resti nel possesso intatto delle provincie che le furono garantite dai trattati del 1815, anche la Francia e l'Inghilterra hanno indirettamente ammesso che l'emancipazione territoriale non era una condizione indispensabile al ristabilimento dell'unità nazionale italiana, perchè la proferta della mediazione anglo-francese ha per base principale la proposizione, seguendo la quale l'Austria conserverebbe i suoi possedimenti italiani fino alla linea dell'Adige.

« Poste queste considerazioni, il potere centrale germanico induce la corte di Torino a ponderare maturamente se non vi sarebbe modo di effettuare l'unità italiana su basi analoghe a quelle della confederazione germanica di cui varie parti integranti, come il granducato del Luxemborgo e i ducati di Schleswig e di Holstein, stanno sottoposti alla dominazione non tedesca, intanto che per gli oggetti federali dipendono dal potere centrale di Francoforte.

« Le aperture del potere centrale germanico non tanto mirano a sostituire alla mediazione anglo-francese l'azione esclusiva della Germania, quanto ad avvicinare le potenze belligeranti sopra un terreno in cui la mediazione della Francia e dell'Inghilterra possa diventare più efficace che non per lo passato. »

Ci si assicura esser vere le comunicazioni di cui fa cenno il recitato articolo e che avrebbe fatte al nostro ministero il signor Heckscher; il quale al presente le sta forse ripetendo alla corte di Firenze. Ma ci fa stupore come i ministri non ne abbiano fatto alcun cenno alle camere. Ci si assicura altresì che il nostro ministero non abbia per anco dato una risposta, e che voglia prima sentire che cosa ne pensino la Francia e l'Inghilterra. È invero esso è un fatto grave che merita serie ponderazioni.

Noi non siamo competenti a giudicare se il governo della repubblica francese abbia ragione o torto nel non aver voluto riconoscere finora il potere di Francoforte; ma secondo il nostro debole parere, quel governo fu assai più giudizioso del nostro, il quale, con una leggerezza incredibile, precipitò quel riconoscimento. Infatti a che ci giovarono le teorie dottrinarie del conte Balbo, se non che a dar forza all'Austria e toglierla a noi e ad impedirci di portare la guerra sopra un terreno riconosciuto neutro da noi, e non neutro dall'Austria? Ma non parliamo più di quello che è fatto, e fermiamoci su quello che sta da farsi.

Da prima il potere centrale di Francoforte non è abbastanza imparziale nè disinteressato perchè si possa accettare la sua mediazione, senza moltissime cautele; oltrechè gli Italiani conoscono già a che finirono le promesse che l'arciduca Giovanni loro fece altre volte; e il suo procedere, come mediatore, fra gli Ungaresi e i Croati, non c'incoraggisce molto ad accettarlo come mediatore fra noi e l'Austria, egli che è principe austriaco.

Infatti l'opera sua comincia con una manifesta ingiustizia; imperocchè *commosso* dai nostri preventivi amichevoli, ci ricambia con una ostilità, dichiarandosi apertamente parziale all'Austria e mettendo a disposizione della medesima una parte delle forze germaniche. Sarebbe stato equo, se come da un lato voleva impedire a noi di proseguire la guerra, così avesse del paro ingiunto a Radetzky di desistere dalle sue immanità e da' suoi ladronecci, di togliere isso fatto il sanguinario suo governo nel Lombardo-Veneto, e di rispettare Venezia. Ma questa imparzialità non si poteva aspettarla da un austriaco.

Noi non troviamo punto questa grande analogia fra la questione dello Schleswig e la questione lombarda, che vi trovano i Tedeschi. Lo Schleswig è un paese mezzo danese, mezzo tedesco, ed è politicamente unito coll'Holstein; e l'Holstein forma da gran tempo parte della confederazione germanica; invece il Lombardo-Veneto è paese tutto italiano, che ha nulla a che fare colla Germania; nessun vincolo, tranne quello della forza lo lega con essa; e tranne il diritto della forza, l'Austria non ne può vantare alcun altro.

A che tende poi la mediazione del vicario? Ad una proposta insidiosa che ove mai avesse effetto, legherebbe tutta l'Italia alla Germania e la complicherebbe in tutte le di lei vicende. Il vicario indurrebbe l'Austria a rinunciare la Lombardia; il Veneto sarebbe costituito sotto una forma indipendente, con un proprio principe ed un proprio governo; ma quello stato formerebbe parte della confederazione germanica. In Italia poi si costituirebbe un'altra confederazione di stati italiani, di cui il Veneto formerebbe egualmente parte: a tal che esso Veneto sarebbe l'anello che unisce la confederazione italiana alla confederazione germanica. Con alcune modificazioni esso è il progetto di Metternich. Ma bisognerebbe che la Francia fosse cieca, per lasciarlo effettuare.

Ci torneremo sopra un'altra volta; ma intanto è bene che le Camere facciano alcune interpellanze in proposito, e che i ministri si tengono all'erta per non lasciarsi carrucolare in un insidia che potrebbe avere funestissime conseguenze.

A. BIANCHI-GIOVINI.

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI.

Seduta del 31. — Presid. del vice-presidente Demarchi.

Dopo la lettura del processo verbale che viene approvato il deputato Moffa di Lisio riferisce il progetto di legge presentato nella seduta antecedente dal ministro della guerra La Marmora.

« 1.° Provvisoriamente, finchè venga proposto un regolamento definitivo per gli avanzamenti nell'armata di terra e di mare il governo ha il diritto di promuovere gli ufficiali ai gradi di colonnello esclusivamente e di generale, non avendo riguardo all'anzianità ma solo al merito.

2.° Le promozioni al grado di capitano, al grado di colonnello avranno luogo metà per anzianità metà per merito.

3.° Il ministro della guerra dovrà non più tardi della prossima seduta del parlamento presentare la legge definitiva. »

Il dep. Valerio — osservando essere d'urgenza l'approvazione della legge desidera che si sorpassi alla norma di presentarla stampata agli uffici prima di discuterla, e propone che la camera prima di deliberarla si raduni negli uffici e torni dopo un'ora a radunarsi di nuovo.

Bianchi — vuole che ciò si faccia in seduta segreta, tale essendo il desiderio del ministro.

Dabormida. — Osserva che la seduta segreta venne dimandata dal ministro solo nel caso che si avesse a trattare di cose che non si volessero propalare riguardo allo stato dell'armata. Quando la camera avesse a fare osservazioni e domande che non credesse di pubblicare, allora potrebbe aver luogo differentemente, la legge devesi discutere in pubblico.

Michelini — propone un emendamento per i gradi della marina corrispondenti ai menzionati nel progetto di legge.

Martinelli — fa rimarcare che il progetto di legge parla espressamente del grado e non del nome che è attribuito, onde non osta che un primo tenente di vascello venga promosso a capitano, avendo questi il grado di colonnello, e il primo di capitano.

Dabormida. — La commissione che riferisce sul progetto in discorso ha già tenuto conto di tale osservazione usando della parola *esclusivamente*.

Il presidente — mette in discussione il primo articolo.

Ferrari. — Sull'osservazione che la parola *al solo merito* lascerebbe il dubbio che la promozione potrebbe farsi tanto gradatamente che a salti essendosi chiesta un'espressione più determinata rimanea come le parole *senza riguardo all'anzianità* racchiudino l'idea che l'avanzamento sia graduale; giacchè questa si desume a parità di grado.

Gonino. — Per desiderio espresso dall'ufficio cui appartiene, propone di aggiunger anche *senza riguardo al grado*, acciò la gerarchia militare non facesse ostacolo alla promozione da un grado infimo ad un superiore per coloro che meritassero una distinzione segnalata.

Pescatore — Essendosi avvertito che la promozione per sbalzi usasi in nessuna armata delle altre nazioni, egli insta che ad onta di questo uso per le circostanze nelle quali si trova la nazione anche un semplice ufficiale possa passare al grado di colonnello o di generale. Il governo dovrebbe avere questa facoltà perchè i gradi superiori sono occupati talvolta da persona che non trovasi all'altezza delle circostanze. Il conferire successivamente e quasi nella stessa giornata i gradi intermedii quando si trovasse di innalzare un semplice ufficiale al grado di colonnello, piuttosto che un'osservanza delle norme ordinarie, sarebbe una finzione, che la legge non deve amettere.

Montezemolo — esprime il dubbio che la modificazione suggerita dal precedente deputato dia luogo a qualche grave inconveniente potendosi talvolta prendere abbagli sul merito e sulle capacità. Vuole quindi si proceda per gradi.

Franzini — propone che ammettendo la promozione per salti chi l'ottenesse abbia a sottomettersi ad un esperimento temporario nel quale abbia dar prova d'esserne veramente meritevole.

...... Dice che ove la legge fosse stabile dovrebbe esser posta a seria discussione: ma perchè mossa da circostanze urgenti, dal bisogno di subiti provvedimenti è necessario lasciare al ministero libertà d'azione, onde egli possa promuovere tosto chi veramente lo merita. Nè devesi credere che una promozione sì rapida ingeneri dispiacere in alcuno degli ufficiali superiori dovendosi credere che questi sieno veramente animati dal desiderio del bene.

Mellana — appoggia la proposizione di Pescatore e osserva che l'ufficialità non potrebbe averne disgusto quando siffatte promozioni avessero luogo per un merito veramente distinto. Quanto all'osservazione del deputato Franzini sulla necessità di un certo tempo in cui uno che abbia ad essere promosso dia esperimento di sè pare inopportuna potendosi verificare il caso di guerra da un giorno all'altro, e quindi essere necessario che chi lo merito tro-

visi già promosso acciò la legge abbia quell' effetto che lo inspirava.

Viola — s'accosta alla proposta di Montezemolo che l' avanzamento si faccia gradatamente onde escludere il pericolo che esso sia troppo precipitato.

Franzini — insta nuovamente perchè vi sia nelle promozioni un tempo di prova. Se ciò non è assolutamente necessario per quelle di tenente a capitano; nelle altre, per la loro importanza e per la possibilità che il ministero trovasse la propria opinione contraddetta dai fatti del promosso tornerebbe indispensabile un esperimento.

Radice — osserva che la camera deve andar a rilento nell'accordare al governo poteri, giacchè se non può credersi che egli voglia abusarne, può alcuna volta errare. Ciò verrebbe facilmente a succedere quando gli fosse concesso di promuovere a sbalzo. Un azione brillante sul campo di battaglia otterrebbe talvolta per ricompensa un avanzamento senza averne poi le capacità necessarie a mantenerlo.

Il presidente — mette ai voti l' articolo che viene approvato unanimamente.

Il secondo e terzo articolo vengono parimenti approvati all'unanimità; si passa allo scrutinio segreto.

Votanti	. . . .	133
Voti favorevoli	. .	130
Contrari	. . . .	3

Revel — fa conoscere alla camera come alcuni dei contribuenti al prestito non vi abbiano ancora soddisfatto. Fra questi doversi specialmente comprendere quei versamenti che erano stati intimati ai detentori od amministratori di beni ecclesiastici; egli proporrebbe in conseguenza per metter riparo a questo inconveniente di votare una legge, la quale protraendo il termine al versamento della presente rata fino a tutto novembre prossimo, si verrebbe ad agevolare l' esecuzione compiuta della legge stessa; lasciando il tempo opportuno al governo di provvedere a quegli ammendamenti votati dalle camere sull' applicazione della legge in certe provincie. Legge quindi, in corrispondenza a queste premesse, il progetto di legge; che, avuto riguardo alla grande sua importanza verrà quanto prima discusso.

Il ministro della guerra — sale la tribuna.

Accenna, come secondo il 12° articolo d'una legge del 33, i decorati della medaglia d'argento abbiano diritto alla somma di 50 lire all'anno, ed a cento quelli che avessero ottenuta la medaglia d' oro.

A proposito di questa legge facendo avvertire che, agli ufficiali decorati cui venisse impartito questo indennizzo di lire 50 o 100 all'anno, si apporta loro assai poco sensibile vantaggio, mentre desso è quasi nullo, considerandolo rispetto ai bassi ufficiali ed ai semplici soldati.

Propone in conseguenza alle surriferite osservazioni il seguente progetto di legge all'approvazione della camera.

PROGETTO DI LEGGE.

« 1. Il soprassoldo che secondo il decreto dell'anno 1833 era destinato a lire 50 per i decorati in medaglia d'argento viene portato a lire 100; il soprassoldo di lire 100 destinato a quelli decorati con medaglia d'oro viene portato a lire 200.

« 2. Questa legge non è applicabile che a quei soldati che abbiano fatto parte di questa campagna.»

Aggiunge poscia alcune osservazioni che servono a far conoscere l'opportunità di questo progetto di legge.

Messa ai voti la legge con scrutinio secreto viene approvata quasi all'unanimità.

Si passa alla discussione sulla legge delle finanze.

Il presidente — letto il primo articolo della legge sul prestito, dichiara aperta la discussione sul medesimo.

Il segretario Arnulfo — fa alcune osservazioni, le quali tenderebbero a modificare la legge, nel senso di estendere anche ai meno possidenti gli stessi vantaggi di cui godono i grandi.

Revel — vuol provare come la legge non ammetta questa differenza di utilità.

Buffa — dichiara solennemente prima si passi a votare la legge; che siccome egli disapprovò la legge del 29 luglio, così disapprova anche tutte quelle che sulla medesima si fondassero, quindi le leggi che vengono emanate, qualora venissero riconosciute, egli non le considera che come fatti compiuti, e come a fatti compiuti egli dà il suo assenso. Invita poscia il presidente che questa sua protesta venga inserita nel verbale.

Valerio — si unisce alla dichiarazione Buffa, e molti altri vi acconsentono.

Dopo poche parole di Guglianetti

Sineo — domanda la parola, perchè si protegga l'ordine del giorno, non essendosi ancora la legge discussa negli ufficii.

Il presidente. — Avendo dichiarato la camera di voler passar subito alla discussione, crede inutile il rinvio agli ufficii del progetto stesso.

In seguito ad una osservazione del deputato Michelini.

Presidente — interroga la camera se abbia inteso di passar subito alla discussione o di protrarla dopo l'esame negli ufficii.

Sineo — fa dei vivi appunti a quanto propone il presidente e dicendo anzi incostituzionale il procedimento della discussione prima del invio agli ufficii, mostra, concludendo, che le finanze per questo apparente impedimento alla immediata sanzione della legge, non ne soffrirebbero alcun danno.

Galvani — pensa al contrario che sarebbe più opportuna la discussione non temporeggiata da nessun atto che la preceda.

Un deputato della Savoia, osservando fra le altre cose che la commissione vorrebbe opporsi alla legge, si dichiara del parere del preopinante.

Sineo. — ripudia le conseguenze che vorrebbero trarre questi ultimi oratori della sua proposta. Egli che ebbe l'onore di far parte della commissione, dichiara a nome suo, esser' assurdo il credere che ella voglia opporsi alla volontà della camera.

La commissione dichiara il suo parere, che cioè si facessero discussioni preliminari, come avea dichiarato nella sua relazione stampata.

Molte voci — ai voti, ai voti. —

Bianchi — fa osservare che la pluralità degli ufficii non l'ha esaminata.

Cassinis — insiste per l'ordine del giorno.

Presidente — vuol consultare la camera ma

Sineo — interrompe con nuove, ma non dissimili osservazioni.

Il presidente — ripete la sua proposta di consultazione, ma il deputato Ferraris crede illustrare la questione con alcune sue esempe; che dal ministro

Revel — messe in chiaro, consigliano il Segr. Arnulfo — a ritirare il suo ammendamento.

Il presidente — mette fine a questo incidente col mettere ai voti i singoli 4° articoli della legge che essendo stati tutti approvati ad acclamazione, si passa all'appello nominale per consultare la camera a scrutinio secreto sulla votazione dell'intero progetto.

La votazione così risulta.

Votanti n.°	113		Maggiorità 57
In favore delle legge »	100		
contro »	13		

La legge risulta adottata.

Si leva la seduta alle ore 4 1/4 pomeridiane.

Ordine del giorno per il 2 novembre.

Proposizione Pescatore — sulla riforma sociale. — Stara sulla legge di sicurezza pubblica.

STATI ESTERI.

FRANCIA.

PARIGI. — 27 *ottobre*. — L' importanza del voto adottato ieri dall'assemblea di fissare pel 10 dicembre l'elezione del presidente della repubblica si è tosto rivelata coll' agitazione degli spiriti. Quali sono i candidati? Chi ha maggior probabilità di trionfo? Quali saranno le conseguenze dell'elezione? Che ne avverrà della repubblica, che finora fu come nave agitata in tempestoso mare? A queste quistioni non si sa che rispondere.

I repubblicani esaltati, quelli che difesero con tutta possa l' elezione presidenziale col suffragio popolare, sono ora più che mai irritati e diffidenti. Temono gl'intrighi degli imbroglioni, le mene de' pretendenti e che le popolazioni non si lascino ciecamente trascinare a voti sconsiderati e funesti al governo democratico.

Per opporre un argine a' tentativi de' nemici della repubblica i rappresentanti si uniscono, si associano, e discutono sui mezzi d'influire sulle elezioni. Le riunioni de' rappresentanti aumentano da alcuni giorni in ragione della gravità delle decisioni da prendersi.

Martedì fu formata una nuova assemblea nelle sale di Pestel. Eranvi circa 70 membri presenti.

La riunione de' rappresentanti che ha per iscopo di promuovere una conciliazione fra tutte le frazioni del partito repubblicano moderato sulle grandi quistioni continua egualmente il suo tentativo. La riunione democratica della via Taitbout si occupa attivamente della costituzione della società che avrà il titolo di società della solidarietà repubblicana istituita contro il ristabilimento della monarchia. Sembra che questa associazione, che trarrà a sè tutti i democrati prenderà fra poco un'estensione considerevole, e si assicura che il numero degli aderenti allo statuto, che si pubblicherà quanto prima, ascenderà solo per Parigi a più di 50 mila.

Il progetto di decreto sulla trasportazione degl'insorti di giugno in Algeria fu oggi esaminato negli uffizi ed approvato.

La seduta dell' assemblea non fu nient' affatto interessante. Fu continuata la discussione sul progetto di legge relativo all'elezione del presidente, ed adottato l'articolo primo.

STRASBURGO. — Sulla proposta del governo di Prussia fu istituita una commissione composta dei delegati de' differenti stati interessati alla regolare navigazione del Reno per procedere d'accordo alla esplorazione del corso del Reno onde percorrerlo da Strasburgo fino alla Foce.

I commessari constateranno lo stato del canale delle alzaie delle dighe e di tutte le opere esistenti lungo il fiume: additeranno gli ostacoli e le difficoltà della navigazione e proporranno le necessarie misure per il miglioramento del corso del fiume, determinando la spesa rispettiva dei due governi per l' eseguimento dei lavori. (*Cour. du Bas-Rhin*).

INGHILTERRA.

M. William Temple ministro d'Inghilterra presso la corte di Napoli è partito per riprendere le sue funzioni diplomatiche. Lord Napier che aveva fatto le funzioni di incaricato d' affari durante la sua assenza lascerà tosto Napoli per tornare in Inghilterra.

Il risultato delle deliberazioni tenute dal consiglio di gabinetto fu la grazia della vita accordata ai condannati irlandesi.

(*Morning Hérald*).

SPAGNA.

Il conte di Villa Hermosa che poco tempo fa era il capo della polizia di Madrid, fu testè nominato intendente della casa reale. Le attribuzioni di questo impiego saranno presso a poco le medesime di quelle del marchese Miraflores ex governatore di palazzo.

M. Montanes deputato alle Cortes per la provincia di Saragozza, vecchio magistrato e uno de' più distinti membri del partito progressista si presentò nella notte del 21 al 22 del corrente al palazzo della regina, e giunse per una scala interna alla porta della camera particolare che essa occupa, dove cominciò a bussare a colpi raddoppiati. Il rumore fece accorrere la gente di servizio e di guardia che arrestarono M. Montanes, riconoscendolo affetto di alienazione mentale. Esso credevasi uno de' ministri di S. M.

— Scrivesi da Caceres in Estremadura al *Clamor pubblico*:

Dal giorno in cui i montemolinisti sotto gli ordini di Peco sono entrati in Catalogna, si tenne per fermo che la catena delle montagne della Guadalupa sarebbero la base principale delle loro operazioni. L'esperienza lo confermò.

La fazione che inquieta la provincia non è per anco assai numerosa, e si limita presentemente a percorrere la catena della Guadalupa, dando dovunque prove dello spirito di tolleranza e di mantenimento della pubblica tranquillità, che forma l'ordine del giorno de' Montemolinisti. Prova ne sia il fatto seguente. Nel giorno della festa della Guadalupa occuparono tutte le vie che conducono a questa città, e scortarono officiosamente tutti i forestieri che vi si recavano. Siffatta condotta ha fatto una viva impressione sullo spirito degli abitanti della campagna, e il carattere nuovo con cui si presenta spiegano la gravità della lotta che sostengono in Catalogna contro il governo.

— Scrivono dalla Catalogna il 23 che Cabrera da 15 giorni trovasi nei dintorni di Solsona con le *cabecillas* Boquica e Torres e 300 uomini. Non si conosce il motivo della sua presenza nel paese, ma credesi senza dubbio per spingere gli affari del suo partito. La truppa che sta a Solsona non si è ancora arrischiato di assalirlo, e pare che attenda dei rinforzi.

Il generale Cordova occupasi attivamente a metter in ordine i lavori delle strade che devono passare per tutta la Catalogna. Vi si impiegheranno un gran numero di braccia, che toglieranno altrettante reclute al partito che agita questa provincia. La commissione centrale delle quattro deputazioni provinciali della Catalogna ha già tenuto a quest'uopo delle sedute sotto la presidenz del capitano generale.

MONARCHIA AUSTRIACA.

VIENNA. — 25 *ottobre*. — Ieri sera le nostre milizie fecero una sortita, tolsero qualche cannone ai nostri assedianti, e fecero prigionieri due ufficiali superiori che si credono aiutanti di Windischgrätz.

Oggi Wndischgrätz mandò un nuovo *ultimatum* alla città intimandole di arrendersi fra 24 ore, e di consegnargli certe persone che lui avrebbe indicato; e che in caso diverso avrebbe dato un assalto. La città continua a provvedersi di mezzi di difesa, ma è facile che finisca a cedere.

POLONIA.

Le lettere di Polonia che giungono solo di rado e traverso molte difficoltà narrano come la posizione di quel paese vadi di giorno in giorno peggiorando: essso può paragonarsi ad una vasta prigione ove i Polacchi gemono oppressi intollerabilmente.

Recentemente accadde un fatto a Varsavia che può o deve commuovere la suscettività francese. Un certo Marchand fu condannato a cento colpi di verga e a dieci anni di deportazione in Siberia, senza che il console francese a Varsavia si intromettesse in favore dell'infelice ancorchè ne venisse richiesto dalla moglie di quest'ultimo.

A Cracovia il fermento è grandissimo. I polacchi sono inquieti e non aspettano che un fatto decisivo per innalzare lo stendardo della rivolta. Se l'Ungheria riesce a riconquistare la propria indipendenza la Polonia crede di poterla vittoriosamente ottenere a sua volta. (*Cour du Bas Rhin*).

EGITTO.

Il *Faro d'Alessandria* dopo aver data la notizia che il cholera è affatto scomparso in Egitto che il commercio vi riprende la sua attività, aggiunge:

Fu letto nella città della del Cairo, alla presenza di tutti gli alti funzionari del luogo, del corpo degli ulemà e di parecchie altre distinte persone il firmano imperiale che investe Ibrahim-Pacha del titolo e delle insegne di governatore generale dell' Egitto. Questo firmano conferma in diritto quanto già sussiste di fatto dopo la malattia e l'ultimo viaggio di Mehemed-Alì.

Il sultano concede nel dispaccio che porta la promozione di Ibrahim, mette in fine in certo qual modo al regno di Mehemet-Alì con tali parole: questo grand' uomo si riposa oggidì su' suoi allori acquistati con 43 anni di assiduo lavoro consacrato al ben essere dell'Egitto.

STATI ITALIANI.

NAPOLI. — 23 *ottobre*. — I nostri affari camminano di bene in meglio; stamane sonosi trovati affissi per le mura di Toledo vari cartelli di *viva i Napolitani* e *viva la Nazione*; ma poi è uscita la fedel soldatesca e li ha lacerati.

Oggi si temeva scoppiata la crisi perchè è impossibile di più frenare e contenere lo spirito dei popolani. Noi siamo alla vigilia della scena finale. — Grandi pattuglie la sera percorrono la città, i cuori fervono, l'agitazione è generale. — Gaeta si approvigiona sempre più.

Le fasi di Sicilia poi sono tremende: poichè le truppe non possonsi inoltrare in Palermo venendo o battute o inibite dagli apparecchi siciliani. Da persona certa ho saputo che, avendo parlato con Nunziante, disse che due compagnie intere vennero distrutte in Messina e d'una colonna ne perirono 4000 — centinaia poi della migliore ufficialità cadde sotto a' suoi occhi, e queste ed altre cose simili. (*Contemporaneo*).

REGNO D'ITALIA.

BORGO S. DONNINO. — 27 *ottobre*. — ...... A Parma si unì il consiglio degli anziani, il quale ha deliberato di non somministrar più gli alimenti alla truppa tedesca, che finora mangiava il nostro pane e ci derideva.

Fu nominata una commissione di tre persone, cioè dell'avvocato Benedini, avv. Musini e professor Toschi, onde protestare al governo sardo contro il vergognoso abbandono in cui lascia questi poveri ducati, dopo che si son dati spontaneamente al governo sardo, e sentire se i Parmigiani saranno efficacemente assistiti, qualora il governo militare di Parma si mostrasse ostile alla predetta deliberazione. Vi aggiugnerò che quel governatore tedesco non solo si rifiutò di rilasciare i passaporti alla commissione nominata, ma la minacciò di farla carcerare, se tentasse di partire. Vedete a qual grado di bassezza ed avvilimento siamo giunti, e quanto sia la tracotanza del barbaro tedesco. (*Corrisp.*).

LOMBARDIA.

Persone venute dal Lago Maggiore ci assicurano che l'altro ieri i Lombardi appostati a Brissago s'impadronirono del battello a vapore detto *il Lombardo*.

A Milano tutti i torrioni sono ridotti a forma di portar cannoni, e Radetzky fece distruggere tutti i belvedere delle case all'intorno.

Il preposto di San Nazaro celebrò i funerali dell' infelice suo fratello assassinato dagli Austriaci, il concorso fu grande e commoventissima la ceremonia.

Una lettera di Brescia aggiunge alcuni atroci ragguagli sull'assassinio del sacerdote Palusella. Raccontasi dunque che il generale Haynau si arrabbiasse di non aver potuto far fucilare un prete a Brescia, egli che a Vicenza ne aveva fatto fucilare dieci. Che alcuni ufficiali (la lettera dice ufficiali, non soldati, ed è già noto a quali infami uffizi si prestino gli ufficiali austriaci) facessero colare un coltello in tasca al sacerdote Palusella, indi lo arrestassero. Tutta la curia s'impegnò caldamente per liberarlo, casa Mondelli offrì trenta mila lire pel suo riscatto. Indarno alle istanze, alle preghiere, Haynau, i suoi aiutanti, i suoi ufficiali, rispondevano che non sapevano niente, che si sarebbero informati e simili. Il giorno dopo fu fucilato. L'infelice colpito dalle palle soldatesche era già morto, quando un ufficiale accostatosi al cadavere gli sparò nella testa un colpo di pistola, poi si volse ai compagni sganasciando di risa, come se avesse commesso una gran valentia. Quest' azione vigliacca mosse ad orrore gli astanti (*Corrisp.*)

— Si dice che dalla Valle Intelvi siano oggi (29 ottobre) esciti gli insorti ad attaccare l'inimico e che abbia avuto luogo uno scontro all'Olmo, villa del sig. Raimondi prossima a Como.

Da Porlezza fu oggi stesso recata (a Lugano) la notizia che i due battelli a vapore che recavano rinforzi nella Valtellina siano stati respinti da quei bravi vallerani. (*Repubblicano*).

LEGGE SUI COMUNI.

(Continuazione).

Art. 179. Sì prima che dopo la detta deposizione il sindaco chiamerà i contravventori avanti di sè colla parte lesa, onde tentare la conciliazione. Il verbale di conciliazione acconsentito e firmato da ambe le parti col sindaco esclude ogni procedimento.

Quando non vi esiste parte lesa, il contravventore sarà ammesso a far oblazione per l' interesse pubblico.

L' oblazione sarà accettata dal sindaco per processo verbale, che avrà lo stesso effetto di escludere ogni procedimento.

Art. 180. Non riescendo l'amichevole componimento, i processi verbali asseverati come all' articolo precedente saranno immediatamente trasmessi dal sindaco per l' opportuno provvedimento al giudice che ne spedirà ricevuta.

Art. 181. Il sindaco potrà accettare di essere arbitro anche inappellabile nelle questioni instantanee, cui possono dar luogo i contratti sulle fiere e mercati, in quelle fra i viaggiatori e conducenti, o locandieri per le spese di trasporto e di alloggio, ed in quelle che insorgessero per pagamento di mercedi giornaliere: se non riesce ad amichevole componimento, rimetterà le parti al giudice competente.

Art. 182. Quando il sindaco non ispedisca i mandati, o non dia eseguimento alle deliberazioni debitamente approvate, ovvero esso, od i consigli non compiano operazioni fatte obbligatorie dalla legge, l' intendente dopo di averli specialmente eccitati potrà supplire d'uffizio al dovere loro.

Art. 183. Cesseranno col primo gennaio 1849 le annue indennità, o prestazioni corrisposte dai comuni ai giudici di mandamento in virtù di disposizioni ed usi precedenti.

TITOLO II.

DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E DIVISIONALE

CAPO I. — *Dell'amministrazione delle provincie e delle divisioni.*

Art. 184. Le divisioni amministrative constano di più provincie, e sono costituite nella condizione di corpi morali, ed assoggettate come i comuni alla stessa giurisdizione contenziosa.

Cessano quindi di sottostare all' amministrazione demaniale, e di parteciparne la condizione, eccetto in quanto venga dalla legge altrimenti dichiarato.

Art. 185. Hanno facoltà di possedere, ed è attribuita loro la proprietà dei beni finora amministrati a lor spese e profitto, insieme a quella degli edifizii da esse mantenuti, in cui sono collocati a titolo gratuito i diversi uffizi provinciali.

Art. 186. Hanno pure un'amministrazione propria, che ne regge e rappresenta gl'interessi.

Art. 187. Sono sottoposte all' amministrazione divisionale

1. Le instituzioni e gli stabilimenti pubblici ordinati a pro della divisione amministrativa, e delle sue provincie;

2. I prodotti del sussidio lasciato a disposizione delle provincie dal regio editto 11 dicembre 1818;

3. Gl' interessi dei diocesani, quando a termini delle leggi sono chiamati a sopperire a qualche spesa.

Art. 188. Tutti gl' interessi attivi e passivi delle provincie componenti una divisione sono fusi in una sola massa, da quelli in fuori, che riguardano speciali stabilimenti, cui si riferiscono i numeri 1 e 3 dell'articolo precedente.

Art. 189. L'amministrazione d'ogni divisione è composta d'un intendente generale e d'un consiglio divisionale.

Art. 190. Nelle provincie è stabilito un intendente ed un consiglio provinciale.

Art. 191. I consigli divisionali e provinciali sono nella prima seduta presieduti dal consigliere più provetto; il più giovane vi sostiene le funzioni di segretario.

Essi nominano nella seduta medesima fra i loro membri, a maggiorità assoluta di voti nel primo scrutinio, o relativa nel secondo, un presidente, un segretario ed un sotto-segretario, i quali tutti durano in carica tutto l'anno.

Il segretario ed il sotto-segretario potranno essere coadiuvati dal segretario e dagli impiegati dell' uffizio cui è affidato il potere esecutivo.

Art. 192. I consigli divisionali e provinciali tengono ogni anno una sessione nel rispettivo capo-luogo di divisione o di provincia, di cui l'epoca e la durata saranno determinate con decreto reale.

Art. 193. I consiglieri provinciali e divisionali entrano in carica alla prima loro convocazione ordinaria.

Art. 194. Tanto i consigli provinciali, come quelli divisionali possono essere straordinariamente radunati in virtù di decreto reale.

CAPO II. — *Degli intendenti generali e degli intendenti.*

Art. 195. L' intendente generale è capo dell' amministrazione della divisione, e delle provincie che la compongono, ed è rappresentante del governo.

Art. 196. 1. — Egli convoca i consigli divisionali.

2. Forma il progetto del bilancio e dei regolamenti che debbono essere sottoposti al consiglio divisionale per l'amministrazione della divisione e suoi stabilimenti.

3. Rende conto annualmente al consiglio divisionale della sua gestione sì economica che morale.

4. Nomina, sospende e licenzia gl' impiegati, il cui stipendio è a carico del bilancio divisionale, quando le leggi non provvedono diversamente.

5. Amministra le sostanze, e rappresenta in giudizio la divisione e le provincie.

6. Fa gli atti conservatorii.

7. Cura l' esazione delle entrate, e dà eseguimento alle spese, ed opere d'ogni natura.

8. Presiede gl' incanti e stipula i contratti.

Ed in generale fa tutti gli atti dell' amministrazione esecutoria, e quelli che gli sono affidati dal governo.

Art. 197. Gl' intendenti delle provincie compiono sotto la direzione ed ispezione degli intendenti generali gli atti che sono loro attribuiti dalle leggi, e convocano i consigli provinciali.

CAPO III. — *Dei consigli provinciali e divisionali.*

Art. 198. Il consiglio provinciale è composto di 25 membri nelle provincie che hanno 150ₘ. abitanti, di 20 in quelle di 100ₘ., e di 15 nelle altre di minor popolazione.

Art. 199. Il consiglio provinciale è composto di 30 membri nelle divisioni che eccedono i 400ₘ. abitanti, di 25 in quelle che eccedono i 400ₘ., e di 20 in quelle d'inferiore popolazione.

Art. 200. Il numero dei consiglieri divisionali è riaperto fra le varie provincie componenti la divisione in proporzione della loro popolazione; le frazioni valgono a favore delle provincie di minor popolazione.

Art. 201. I consiglieri provinciali e divisionali sono eletti da tutti gli elettori comunali, e durano in funzione cinque anni.

Dessi però saranno rinnovati per quinto ogni anno nel modo fissato dall'art. 68, e sono sempre rieleggibili.

Art. 202. Gli elettori procederanno a queste elezioni nella stessa epoca, e nella stessa forma, in cui saranno annualmente radunati per l' elezione dei consiglieri comunali.

Art. 203. Ciascun elettore scriverà in due distinte schede tanti nomi, quanti sono i consiglieri provinciali e divisionali che si dovranno eleggere nell'anno: lo spoglio dei voti di ciascun corpo elettorale comunale sarà consegnato in appositi distinti verbali, che saranno trasmessi all' intendente generale, a cui spetterà di farne lo spoglio in pubblica udienza, indicata con manifesto, nanti il consiglio d'intendenza, e di proclamare a consiglieri tanto provinciali, che divisionali, i candidati che ottennero un maggior numero di voti.

Art. 204. Chiunque può essere contemporaneamente eletto a consigliere comunale, provinciale e divisionale.

Non potranno però essere eletti a consiglieri provinciali o divisionali, quelli che non possedono nella provincia o nella divisione, o che non vi hanno domicilio, a mente dell'art. 10, i minori di 25 anni, le persone cui compete la sorveglianza, o la direzione delle provincie, gli impiegati da esse dipendenti, e coloro infine che trovansi colpiti dalle esclusioni, di cui nell'art. 17 della presente legge.

Art. 205. L'intendente generale e l'intendente interverranno rispettivamente alle sedute, e vi eserciteranno le funzioni di commissarii del Re, quando non sia deputata altra persona. Essi hanno diritto di fare quelle osservazioni che crederanno opportune, ma non avranno voce deliberativa.

Il commissario del Re ha la facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza riferendone immediatamente al ministero dell'interno.

L'ingegnere capo e l'ingegnere provinciale potranno essere chiamati nelle sedute per dare schiarimenti.

Art. 206. I presidenti dei consigli provinciali e divisionali possono trasmettere direttamente il primo all' intendente generale, ed il secondo al ministro dell' interno colle loro osservazioni, quelli atti del consiglio su cui parrà ai medesimi di doverne richiamare specialmente l'attenzione.

Art. 207. Le deliberazioni dei consigli provinciali e divisionali si intenderanno valide, quando v'intervenga almeno la metà dei membri; in difetto l'intendente generale, sentito il consiglio d'intendenza, forma egli stesso il bilancio delle spese ordinarie e straordinarie progressive in virtù di anteriori determinazioni.

Art. 208. Il consiglio provinciale forma lo stato dei periti prescritto dall' articolo 23 delle lettere patenti 6 aprile 1839.

Art. 209. Dà inoltre il suo parere.

1. Sui cambiamenti proposti alla circoscrizione della provincia, e delle tappe d'insinuazione, dei mandamenti, e dei comuni che la compongono;

2. Sulla designazione dei capi-luogo;

3. Sulla direzione delle strade consortili della provincia;

4. Sopra lo stabilimento di pedaggi, che fosse invocato per ponti, e strade da un comune;

5. Sopra lo stabilimento, la soppressione, ed il cambiamento di fiere o di mercati;

6. Sul richiamo dei comuni intorno alla quota nelle spese di lavori, ai quali concorrono con altri comuni o colla divisione.

Art. 210. Discute le proposte da farsi nell' interesse della provincia al consiglio divisionale circa

1. I lavori d'acque e strade;

2. La classificazione delle strade provinciali;

3. Lo stabilimento di pedaggi sulle strade e ponti provinciali;

4. Lo stato e le opere di cui abbisognano gli edifizi della provincia;

5. La destinazione dei medesimi;

6. I progetti di contratti concernenti i diritti di proprietà o servitù;

7. Lo Stato, ed i bisogni degli stabilimenti pubblici della provincia ed i sussidi che occorressero per essi;

8. I sussidi, che i comuni o consorzi chiedessero per opere utili o necessarie;

9. Le imposizioni speciali da farsi sulla provincia pel mantenimento de' suoi particolari stabilimenti;

10. L'accettazione dei doni o lasciti che fossero fatti alla provincia per alcun suo stabilimento.

Art. 211. I processi verbali del consiglio provinciale sono sottoposti all' intendente generale e da esso comunicati al consiglio divisionale per gli affari di sua competenza.

Gl' intendenti interverranno al consiglio divisionale nell' interesse delle rispettive provincie.

Art. 212. Il consiglio divisionale nel primo giorno della sua tornata ordinaria elegge nel suo seno i revisori del conto dell'intendente generale, che gliene fanno relazione per l'effetto di cui all'art. 214.

Art. 213. Lo stesso consiglio delibera sovra

1. Il bilancio attivo e passivo della divisione formato e presentato dall' intendente generale;

2. Le condizioni dei contratti interessanti la divisione e le provincie della medesima, od i loro stabilimenti;

3. Ogni oggetto che concerne il patrimonio della divisione e degli stabilimenti provinciali; l'adozione dei progetti che devono eseguirsi a spese dei medesimi, o col loro concorso, e la destinazione delle loro proprietà e beni;

4. Le azioni da intentare o sostenere in giudizio tanto in primo che in ulterior grado;

5. La classificazione delle strade provinciali;

6. L'accettazione dei doni e lasciti;

7. Lo stabilimento di pedaggi su ponti e strade provinciali;

8. La contrattazione di prestiti;

9. Le spese da farsi attorno agli edifizii diocesani, a termini delle lettere patenti del 6 gennaio 1824;

Ed in generale delibera sugli oggetti che gli vengono sottoposti, e che non sono di competenza dell'intendente generale.

Art. 214. Esamina il conto delle entrate, delle spese, e quello di amministrazione dell'intendente generale.

Art. 215. Dà parere sovra.

1. I cambiamenti proposti alla circoscrizione della divisione, delle sue provincie, delle truppe d'insinuazione, dei mandamenti e dei comuni, e sulle designazioni dei capi-luogo;

2. Gli oggetti, che per disposizione di legge, od ordine superiore gli sono sottoposti dall'intendente generale;

3. I cambiamenti all'importare delle pensioni dei maniaci;

4. La quota a carico della divisione per l'eseguimento di spese obbligatorie in consorzio di altre divisioni, il merito delle spese stesse e le opere.

Art. 216. Nomina due dei suoi membri di ogni provincia o due dei rispettivi consigli provinciali per far parte delle commissioni dei conti delle opere pie, stabilite coll'art. 21 dell'editto 24 dicembre 1836.

Art. 217. Delega uno dei suoi membri per ciascuna provincia, onde invigilare sullo stato delle principali strade provinciali e comunali. Può ad un tempo nominare delegati speciali nel proprio seno per invigilare sul regolare andamento degli stabilimenti pubblici, fondati o mantenuti a spese delle provincie o della divisione.

Questi delegati, come pur quelli di cui all'articolo precedente, potranno corrispondere per quanto interessa la delegazione loro affidata col ministero dell'interno, e rimettere al consiglio divisionale una relazione dei rilievi loro occorsi nell'eseguimento del loro incarico, onde il medesimo far possa le proposte che riputerà convenienti.

Art. 218. Fa quelle proposte che giudica convenienti nell'interesse economico della divisione e delle provincie.

Art. 219. Il bilancio della divisione proposto dall' intendente, generale e deliberato dal consiglio è approvato con decreto reale, previo il voto del consiglio di stato.

Art. 220. Le determinazioni del re saranno pubblicate col mezzo della stampa.

Art. 221. Per far fronte alle passività delle divisioni in caso d'insufficienza delle rendite e delle entrate, vi si supplirà coll'imposta di centesimi addizionali alle contribuzioni dirette.

Art. 222. Il limite massimo dell' imposta addizionale sarà fissato per ciascuna divisione con legge speciale.

Art. 223. Saranno approvate colla stessa forma di legge le imposizioni che si dovessero fare per spese di stabilimenti speciali, di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 187.

Art. 224. Sono obbligatorie per le divisioni.

1. Le spese concernenti la sistemazione ed il mantenimento dei ponti, degli argini e delle strade provinciali e degli edifizii e beni delle provincie e della divisione;

2. Le spese di pubblica istruzione od altre poste a carico delle provincie o della divisione per disposizione di legge;

3. Il pagamento dei debiti liquidi;

4. Le spese risultanti da precedenti deliberazioni del consiglio divisionale approvate e non abrogate.

Potrà nell'interesse generale essere fatta obbligatoria ad una divisione amministrativa od a più divisioni in consorzio la costruzione di punti, argini, e strade in virtù di legge speciale.

Art. 225. Ogni altra spesa è facoltativa.

Art. 226. La contabilità degli stabilimenti speciali delle provincie amministrate dal consiglio divisionale a termini dell'art. 187 farà parfe del bilancio divisionale.

Art. 227. Il conto del tesoriere divisionale è approvato dalla camera dei conti.

Art. 228. Quello dell'intendente generale è approvato con decreto del Re colla relazione del mintstro dell' interno.

Art. 229. Le deliberazioni dei consigli divisionali, che importassero la contrattazione di prestiti, e la vincolazione dei bilanci per gli esercizii successivi, saranno approvate con legge speciale.

Art. 230. Saranno approvate con decreto reale, previo il voto del consiglio di stato.

1. Le deliberazioni dei consigli divisionali che importano aumento, diminuzione, o modificazione di patrimonio:

2. Quelle che creassero nuovi stabilimenti o modificassero gli esistenti.

Art. 231. Le altre deliberazioni saranno approvate dal ministero dell'interno.

Art. 232. I consigli divisionali potranno ordinare la stampa e la pubblicazione dei processi verbali.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI COMUNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PROVINCIALE E DIVISIONALE.

Art. 233. I comuni non possono mutare di classe, nè le provincie e le divisioni di rappresentanza, se le variazioni della popolazione desunte dal censimento uffiziale non si sono mantenute per un quinquennio.

Art. 234. Le elezioni avranno luogo in ciascun anno nelle forme sovra stabilite entro i primi quindici giorni di luglio.

Art. 235. Gli amministratori e consiglieri, che a termini della presente legge sono nominati a tempo, rimangono in uffizio fino all'istallazione dei loro successori, ancorchè fosse trascorso il termine prefisso.

Le loro funzioni sono gratuite: chi le ricuserà senza legittimo motivo incorrerà nella perdita per anni cinque dell'esercizio di tutti i diritti elettorali da pronunziarsi dal consiglio d'intendenza.

Art. 236. Fra i consiglieri contemporaneamente eletti si avrà per anziano il maggiore d'età.

Art. 237. Chi surroga funzionarii anzi tempo scaduti, rimane in ufficio sol quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Art. 238. Chi presiede l' adunanza di alcuno dei consigli creati colla presente legge, è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi, e la regolarità delle discussioni ed operazioni; ritiene a tal effetto la facoltà di sospendere e disciogliere l' adunanza, facendone processo verbale, trasmettendolo all' intendente, se si tratta di consiglio comunale o delegato, ed al ministero dell'interno, se degli altri.

Art. 239. Nessuna proposta può nelle tornate periodiche ordinarie essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nella sala delle adunanze con tutti i documenti necessarii per poter esser esaminata.

Art. 240. In consigli nelle adunanze straordinarie non possono deliberare, nè mettere a partito alcuna proposta o questione estranea all' oggetto speciale della convocazione.

Art. 241. Non può mai essere dato ai consiglieri alcun mandato imperativo; se è dato, non è obbligatorio.

Art. 242. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta a domicilio per avviso scritto di chi ha diritto di convocare il consiglio.

Art. 243. L'avviso per le semestrali od annue adunanze debbe farsi quindici giorni innanzi a quello indetto per esse.

Per le altre debbe farsi in modo, che i consiglieri dimoranti nelle diverse regioni del territorio soggetto al consiglio, lo possano ricevere in tempo utile. Esso debbe inoltre specificare in questo caso l'oggetto dell'adunanza.

Art. 244. L' iniziativa delle proposte da sottoporsi ai consigli appartiene indistintamente all' autorità superiore, al presidente ed ai consiglieri.

Saranno prima discusse le proposte dell' autorità superiore, poi quelle dei presidenti, ed infine dei consiglieri per ordine di presentazione.

Art. 245. I consigli possono incaricare commissioni, od anche un sol membro di riferire sopra gli oggetti che esigono indagini od esame speciale.

Art. 246. Il ministro segretario di stato dell'interno può intervenire personalmente a tutti i consigli senza votare.

Art. 247. I consigli che omettono di deliberare sovra proposte dell' autorità superiore e dei presidenti, a cui siano specialmente eccitati, si reputeranno assenzienti. Se ne farà constare nel processo verbale.

Art. 248. Le deliberazioni dei consigli importanti modificazioni, o revoca di deliberazioni precedenti debitamente approvate, si avranno come non avvenute, ove esse non ne facciano espressa e chiara menzione. Le deliberazioni precedenti rimarranno in vigore se la posteriore non sarà approvata, conforme il disposto della presente.

Art. 249. I consiglieri si asterranno dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti o contabilità loro proprie, verso i corpi a cui appartengano, o colli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro ispezione e vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse dei loro congiunti od affini sino al quarto grado civile inclusivamente o di conferire impieghi ai medesimi.

Art. 250. Terminate le votazioni, il presidente, coll'assistenza di due consiglieri, ne riconosce e proclama l'esito. S'intende adottata la proposta, se ottenne la maggioranza assoluta.

Art. 251. In caso di parità il voto del presidente è preponderante.

Art. 252. I processi verbali delle deliberezioni sono ricevuti dal segretario; debbono indicare i punti principali delle discussioni, ed il numero dei voti resi pro o contra ogni proposta. Devonsi tenere separati i verbali d'ogni diverso oggetto deliberato, e leggere a chiara voce all'adunanza.

Art. 253. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto, e dei motivi del medesimo; ed eziandio di chiederne le opportune rettificazioni.

Art. 254. I processi verbali sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 255. Sono nulle di pien diritto le deliberazioni prese in adunanze illegali, o sovra oggetti estranei alle attribuzioni del consiglio, o se si sono violate le disposizioni della legge, o le regole particolari derivanti dagli atti di fondazione, in quanto non sono contrarie alla presente legge.

Art. 256. Le deliberazioni di tutti i consigli per intentare o sostenere azioni in giudizio sono sottoposte all'assenso del consiglio d'intendenza nel modo prescritto dalle lettere patenti 31 dicembre 1842, e dall' editto 29 ottobre 1847.

Art. 257. Possono i consigli conferire a delegati speciali la facoltà di vincolare il corpo che rappresentano, per ciò che dipende da essi, nei convegni che si tenessero per amichevoli componimenti.

Questi non saranno efficaci senza l'intervento dell'autorità che rappresenta, a termini della presente legge, il corpo in giudizio.

Art. 258. Le spese facoltative non possono essere stanziate, nè accresciute d'uffizio, nell'approvazione dei bilanci; tuttavia l'autorità che approva il bilancio può sempre aggiungere ai fondi preparatorii proposti dal consiglio per una spesa facoltativa i fondi preparatorii proposti dallo stesso consiglio per altre spese, che non siano ancora incominciate, e che essa non approvi, quando la disposizione abbia per unico oggetto d'impedire l'intrapresa simultanea di troppe spese, o di accellerare l'eseguimento di alcuna delle opere proposte, senza dare del resto alle medesime estensione o carattere diverso da quello deliberato dal consiglio.

Art. 259. Se il consiglio non stanzia le spese obbligatorie, si ecciterà a supplirvi, e gli dovrà essere indicato l'ammontare della spesa che si crede necessaria, onde possa fare le sue osservazioni; ed in ogni evento l'autorità che approva il bilancio può operare lo stanziamento o supplire all'insufficienza della somma bilanciata.

Art. 260. Le spese nuove che occorrono nel corso dell'anno sono approvate dall'autorità che approva il bilancio, e colla stessa forma.

Art. 261. Quando nasca contestazione intorno ad opere per le quali sia tenuto soltanto sussidiariamente un comune od una provincia, o la divisione o loro frazioni, sarà decisa in via ordinaria in contradditorio del principale obbligato.

Ma essendovi urgente necessità riconosciuta da perito nominato dall'intendente generale, potrà questi ordinarne l'eseguimento, ed allora la contestazione medesima innanzi al tribunale competente non verserà più che sul dritto di rimborso delle spese regolarmente eseguite e debitamente accertate. *(Sara continuata)*.

NOTIZIE DEL MATTINO.

—Da Vienna nulla di nuovo. Il 24 fu affisso il seguente

PROCLAMA.

In seguito allo stato d'assedio e al giudizio statario da me dichiarato col mio primo proclama di data 20 corrente per la città di Vienna, per i sobborghi e per i prossimi dintorni, ho trovato di mettere come ulteriori condizioni:

1) La città di Vienna, i suoi sobborghi e più vicini dintorni hanno da pronunciare la loro sommissione entro 48 ore dopo ricevuto questo proclama, e hanno da consegnare a una commissione in un luogo da destinarsi tutte le armi, schierandosi a legioni o compagnie; così pure hanno da essere disarmati tutti gli individui, non appartenenti alla guardia nazionale, contrassegnando soltanto le armi che sono proprietà privata.

2) Tutti i corpi armati e la legione degli studenti sono sciolti; l'aula resta chiusa; i capi della legione accademica e 12 studenti sono da consegnarsi come ostaggi.

3) Vari altri individui che da me saranno in seguito indicati dovranno pure essere consegnati.

4) Durante lo stato d'assedio sono da sospendersi tutti i fogli e gazzette, ad eccezione della *Gazzetta di Vienna*, la quale ha da limitarsi soltanto alle notizie ufficiali.

5) Tutti i forestieri che si trovano nella residenza saranno da notificarsi adducendo le prove legali intorno al motivo della loro presenza in Vienna; quelli che sono senza passaporto dovranno essere notificati per il loro sfratto immediato.

6) Tutti i *clubs* rimangono sciolti e chiusi durante lo stato d'assedio.

7) Verrà sottoposto alla procedura del giudizio statario: *a*) chi si oppone alle suddette misure, sia di fatto proprio o mediante tentativi sovvertitori; *b*) chi è convinto di rivolta o di avervi preso parte; *c*) chi viene arrestato colle armi alla mano, è sottoposto alla procedura del giudizio statario.

L'adempimento di queste condizioni ha d'aver luogo entro 48 ore, dopo pubblicato questo proclama: in caso diverso io mi vedrò costretto di adottare le misure più energighe onde obbligare la città alla sommissione.

Quartier generale di Helzendorf il 23 ottobre 1848.

Principe Di Windisgratz
Feld-maresciallo.

Pare però che queste minaccie non abbiano prodotto un grande effetto, perchè la resistenza continuava ancora il 25. A Milano il 31 correva voce di un combattimento successo a Vienna, in cui i cittadini avrebbero battuto gl'imperialisti. Infatti verso la sera del 25 un combattimento si era impegnato sulla linea di Nassdorf, ove Windisch-Grätz aveva fatto piantare un ponte di barche; ma non ne conosciamo l'esito. Si penuriava di carne, si aveva gran fiducia nel ritorno degli Ungaresi, ma pare che voglia farsi aspettar molto.

—Dal lago di Como 31 ottobre— Ieri mattinas i sentivano le fucilate in Breggia (discosto tre miglia da Como); pare che fosse la colonna Arcioni, di cui 300 uomini bene armati e ben messi, e cantando la canzone de' bersaglieri si erano appostati ad Urio; avevano alcuni cannoni; e pare che volessero accostarsi a Como. Ad Argegno non vi sono truppe tedesche; dalla Valtellina non si hanno notizie.

— Quello che avevano predetto avvenne. L'insurreziona non appoggiata da un esercito, non poteva riuscire, e non riuscì. Chiavenna è nelle mani del sanguinario Haynau, che in un suo proclama del 29 alla brutalità aggiunge lo scherno. Venti mila lire di contribuzione, ed un presidio pagato a soldi 20 il giorno il soldato e in proporzione gli ufficiali, sono il risultato di quell'improvvida spedizione. Francesco Dolzino, il Piazzi e li altri capi si salvarono. Temiamo che lo stesso esito abbia la insurrezione della valle d'Intelvi e dei villaggi lacuali. Ahi! Mazzini, Mazzini, quando colle tue pazzie cesserai di essere il flagello dell'Italia?

COMITATO CENTRALE DELLA SOCIETA' NAZIONALE
PER LA CONFEDERAZIONE ITALIANA.

I membri del Comitato Centrale per la Società della Confederazione Italiana, sono avvertiti, che vi sarà adunanza il giorno 3 e 5 del corrente novembre alle ore 10 antimeridiane nelle sale dell'associazione agraria.

Torino 1 novembre 1848.

Il Segretario del Comitato Centrale
Freschi

AURELIO BIANCHI-GIOVINI *Direttore*.
G. ROMBALDO *Gerente*.

Tipografia-editrice degli EREDI BOTTA, via di Doragrossa

BULLETTINO
DEL GIORNALE L'OPINIONE

INSURREZIONE LOMBARDA

Era già stampato il nostro foglio di oggi (Nº 234) quando ci giunse un importante ragguaglio intorno ai movimenti che succedono nella Lombardia, fornitoci da persona informatissima e vicina al teatro dell'insurrezione.

Dal Lago di Como 2 novembre.

Le notizie che ti posso dare con certezza sono queste; L'insurrezione si mantiene viva nella Val d'Intelvio ove le truppe non hanno finora potuto passar oltre Argegno, ed anche là non vi stanziano per timore, pare, d'esser sorprese.

Ed è viva nella Valtellina dove pure le truppe non passarono oltre Chiavenna, e dove furono accolte dalla deputazione che mosse ad incontrarle per ammansarne la bile, mentre minacciavano il sacco ed il fuoco al minimo contrasto.

Ciononostante però ieri discese un corpo d'insorgenti, e tentò cacciarneli, ma non devono essere riusciti. Le diligenze d'ieri sera da Como e da Lecco non ne sapevano l'esito.

Ieri gl'insorgenti attaccarono le truppe nuovamente a Laveno ed a Luvino: però sono ben pochi di quei paesi, e sembrano piuttosto gli avanzi di Garibaldi con alcuni rifuggiti reduci dalla Svizzera. Pare che abbiano una direzione e delle intelligenze cogli altri punti d'insurrezione.

Nelle prime tre notti d'insurrezione si viddero fuochi sul Bisbino, sul S. Bernardo (appendice del Bisbino), sui monti di Tremmezzina, di Lecco, di Varenna, di Chiavenna ecc, ecc. Io ho visto un foglio di via in stampa così concepito:

Governo provvisorio d'insurrezione — Comitato di pubblica sicurezza in S. Sisino (*Val d'Intelvi*).

« Si concede libero il passo al cittadino NN. che si reca « a Como per affari e provvigioni e si invitano le au« torità e le forze amiche ad accordargli protezione e soc« corso. »

Il Presidente, PIAZZOLI. — *Il seg.* PEREGO.

Ma due o tre poveri diavoli che avevano un simile foglio di via, furono arrestati e detenuti a Como. Quand'io giunsi a Como, s'udivano le fucilate sul Bisbino, e più che udirsi si vedeva il salire ed *il cadere* dei soldati che però riescirono ad impossessarsi della posizione; ma erano quattro o cinque compagnie contro una sessantina d'insorgenti. Alla sera il fuoco de' moschetti continuava sul S. Bernardo, e vi continuava ieri mattina, non so con qual esito.

A Como seppi che si sono mandate truppe da tutte le parti a bloccare la Val d'Intelvio; ed un proclama del comandante di Como in cui è detto che si userà di tutto il *rigor della guerra* contro i paesi insorti, spiega troppo chiaramente cosa vogliono farne di quei poveri casolari. Infatti un paese presso Argegno sul Lago da dove vennero attaccati i vapori, fu quasi distrutto, e furono incendiati non pochi cascinali circonvicini.

Le truppe che accorsero nella Comasca e Valtellina si dicono quasi tutte tolte dal cordone presso Varese e Sesto Calende: ritengo quindi che coi movimenti di Laveno e Luvino ne saranno ritornate in buona parte, a meno che non si voglia lasciar mal presidiata la capitale! Nelle diverse fazioni le truppe ebbero sempre la peggio; anzi dicesi, che finora nissuno degli insorgenti vi restasse morto e nemmen ferito, quando al contrario passano i 50 i soldati fra morti e feriti con due o tre ufficiali.

— Tali sono le notizie che posso darti con sicurezza. Del resto chi dice che il corpo d'insurrezione fra un sito e l'altro passi i 15|m, e chi invece lo fa piccolissimo ed incapace a sostenersi. Quel che è certo però si è che la Val d'Intelvio, il centro della Valtellina e la Val Camonica sono pienamente insorte ed in istato di diffendersi e di sostenersi massime nella stagione che s'innoltra.

Se questa insurrezione fosse appena appena appoggiata da una diversione di forze regolari, nella Lombardia al piano, ella si convertirebbe in un incendio generale e spaventevole, contro cui gli austriaci, che hanno poche forze, difficilmente potrebbero sostenersi. Ma costì si fanno dei proclami e niente si risolve, onde qui vi è un gran gridare contro i vostri ministri i quali a forza di aspettare l'opportunità finiscono col perderla e col sacrificare definitivamente queste povere provincie.

— Lettere, giunte da Venezia sotto la data del 27 scorso, dicono che ebbe luogo una sortita da Brondolo, nella quale vennero fatti 573 prigionieri e si sono presi 3 cannoni. I nostri stettero due giorni in possesso di Mestre, che li ha aiutati in questa spedizione. Si dice che il generał Pepe abbia scritto al tenente-maresciallo Ibes a Rovigo, che qualora prendesse qualche misura contro i cittadini di Mestre, egli farebbe decapitare i prigionieri e gli spedirebbe le loro teste.

— Lettere giunteci direttamente da Vienna ci danno le seguenti notizie:

Nel giorno 28 i Viennesi spinti dalla fame tentarono una sortita dalla parte settentrionale. Ivi si impegnò un combattimento accanito. Ambe le parti avevano molta artiglieria, ma si combattè lungamente da vicino alla baionetta, e perfin col coltello. I granatieri Ungheresi e Italiani che erano passati dalla parte degli insorti, non che la legione universitaria, restarono intieramente distrutti.

Windischgrätz ha incendiato nella notte del 27 i sobborghi della città, e questo incendio era talmente spaventevole che sebbene la notte fosse oscurissima, si poteva leggere a Schönbrunn allo splendore delle fiamme. I Viennesi si sono ritirati e chiusi nella città. All'ora che scrivo (5 1|2 pom.) mentre sta per partire il corriere il cannone tuona spaventosamente.

MILANO. — *3 novembre.* — Ricevesi in questo momento la notizia della presa di Vienna dopo un combattimento accanito.

I sobborghi di questa città hanno sofferto assai. Dicesi che vi siano 500 studenti e 1,200 polacchi uccisi. La città dovette rendersi a discrezione.

Noi consideriamo quest'avvenimento, anzichè la fine, come il principio di altri più gravi ed importanti. La monarchia non è salva: ci occorre ben altro.

Si noti che lo scrivente è un personaggio che ha molti affari in Vienna, e che deve conoscere assai bene lo stato delle cose.

G. ROMBALDO *Gerente.*

Tipografia-editrice degli EREDI BOTTA.